

*Processo penale: i doveri del testimone e i diritti dell'imputato*

# I doveri del testimone e il “caso Berlusconi”

---

**DARIO CRESTANI**  
(magistrato)

La diatriba dei giorni scorsi tra la Procura della Repubblica di Napoli e il premier Silvio Berlusconi rende opportuno un chiarimento su quelli che sono, in un procedimento penale, i doveri della persona chiamata a testimoniare, rispetto ai diritti spettanti alla persona indagata o imputata.

I fatti sono ampiamente noti. La Procura della Repubblica procede penalmente nei confronti di Giampaolo Tarantini e moglie, e di Valter Lavitola, sulla base di elementi che proverebbero una loro responsabilità per il reato di estorsione di ingenti somme di denaro in danno del premier.

Quest'ultimo è quindi persona offesa e come tale deve essere sentito in veste di testimone (per la precisione come “persona informata sui fatti”) per fornire le spiegazioni che gli verranno richieste, necessarie non solo per l'accertamento dei fatti ma altresì per chiarire la posizione degli stessi autori del presunto grave reato. Berlusconi ha però dichiarato che non intende prestarsi all'audizione richiesta dai magistrati (disposti a recarsi loro a palazzo Chigi nel giorno e nell'ora prescelti dal testimone), accampando una presunta persecuzione che quindi si attuerebbe, a suo avviso, anche con una semplice audizione come testimone. Vale allora la pena di ricordare che chi è chiamato a testimoniare è un collaboratore della giustizia e quindi ha soprattutto doveri, collegati al superiore interesse dell'accertamento della verità. Ecco perché il testimone è obbligato a presentarsi davanti al magistrato, e se non lo fa ne viene disposto l'accompagnamento coattivo.

Una volta presente, ha l'obbligo di rispondere alle domande e di dire la verità, obbligo questo sancito, in caso di inosservanza, con il reato di falsa testimonianza. Non dovendosi difendere da alcunchè, non può invocare la presenza di un difensore.

Ben diversa è la posizione dell'indagato o imputato, che ha soprattutto diritti collegati alle sue esigenze difensive. Non ha, di regola e tranne casi eccezionali, l'obbligo di presentarsi se convocato per le indagini preliminari o citato a giudizio per il processo.

Se decide di presentarsi, ha diverse opzioni: può avvalersi della facoltà di non rispondere, può fare dichiarazioni spontanee senza che nessuno possa porgli domande, infine può accettare di essere interrogato, ma non ha l'obbligo di dire la verità, perché anche il mentire fa parte dell'ampio concetto di strategia difensiva.

Sostiene Berlusconi che tutte queste garanzie gli spetterebbero nella convocazione da parte della Procura di Napoli, in quanto imputato a Milano, nel cosiddetto "Processo Ruby", di un reato da ritenersi connesso con quello pendente a Napoli.

La tesi, che gli consentirebbe di avvalersi della facoltà di non rispondere e quindi di non testimoniare, è già stata respinta dai magistrati perché è ben difficile ravvisare una connessione, nei termini previsti dal nostro codice, tra il procedimento di Milano - nel quale Berlusconi è imputato dei reati di concussione e prostituzione minorile - con il procedimento di Napoli che lo vede solo vittima di una estorsione. Vedrà ora la Procura di Roma, alla quale il procedimento sta per essere trasmesso per competenza territoriale, se insistere per l'audizione come testimone e se ricorrere, in caso di rifiuto, alla misura dell'accompagnamento coattivo, come prevede il codice. Trattandosi però di un parlamentare i Magistrati dovrebbero chiedere l'autorizzazione della Camera dei Deputati.

Non è difficile immaginare quale sarebbe la risposta, peraltro già preannunciata da un autorevole esponente della maggioranza nella Camera.

Publicato su "il Giornale di Vicenza" del 22 settembre 2011